

Codice A1813C

D.D. 19 novembre 2025, n. 2251

Autorizzazione idraulica AI 97/2025 "Manutenzione ordinaria dell'alveo del rio Valassa in Comune di Colletterto Giacosa mediante l'impiego del Volontariato di Protezione Civile" ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. Richiedente: Comune di Colletterto Giacosa.



ATTO DD 2251/A1813C/2025

DEL 19/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI 97/2025 “Manutenzione ordinaria dell'alveo del rio Valassa in Comune di Colletterto Giacosa mediante l'impiego del Volontariato di Protezione Civile” ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.
Richiedente: Comune di Colletterto Giacosa.

Con nota prot. n.4981 del 5/11/2025 (Ns. prot. 49486 del 06/11/2025), il Comune di Colletterto Giacosa ha trasmesso la documentazione prevista per un intervento di manutenzione ordinaria dell'alveo del rio Valassa, con rimozione della vegetazione invadente, da eseguirsi mediante l'impiego del Volontariato di Protezione Civile. In particolare sono pervenuti i seguenti elaborati:

- documento d'impianto dell'esercitazione di Protezione Civile;
- Corografia;
- planimetria dell'area interessata dai lavori;
- planimetria catastale;
- planimetria di individuazione dell'area di cantiere.

Gli interventi sono finalizzati essenzialmente alla manutenzione dell'alveo e della sponde del rio Valassa, nel tratto tra il confine con Lornazè e il ponte di strada del Cimitero, e consistono nel taglio della vegetazione arbustiva presente in alveo e nella rimozione dei ricacci arborei. Per l'eliminazione della vegetazione è previsto l'utilizzo di una trincia montata su un mini escavatore e con l'utilizzo di decespugliatori dotati di coltello forestale. Le piante verranno rimosse con motosega e raccolte fuori dall'alveo, accumulate presso l'area attrezzata e lungo la pista di servizio e cippate in loco. L'accesso al cantiere avverrà con scale e il materiale rimosso con gru dalla pista di servizio che corre a fianco del Rio Valassa.

L'esercitazione vedrà la partecipazione di: Gruppo comunale di Colletterto Giacosa, Squadra AIB e PC di Pavone Canavese, Gruppo comunale di Lornazè, Gruppo intercomunale di Parella – Quagliuzzo – Strambinello, per una durata complessiva di 36 ore.

Considerato che:

- il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento non ricade all'interno di Aree Protette, Siti Natura 2000 o boschi da seme;
- gli interventi riguardano unicamente la vegetazione e non prevedono operazioni di disalveo o movimentazione di materiale litoide;
- gli interventi proposti, sotto il profilo meramente idraulico, non incidono sul regime idrico ma migliorano il libero deflusso delle acque di esondazione, riducendo il rischio di fluitazione delle piante diminuendo con il taglio la biomassa presente, che sarebbe causa di ostruzione delle infrastrutture viarie poste a valle;

Dato atto che, dall'analisi della documentazione agli atti del Settore scrivente, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
- "Linee guida per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica per il controllo della vegetazione in alveo con l'impiego del Volontariato di Protezione Civile, attraverso l'organizzazione di attività" della Regione Piemonte.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Colletterto Giacosa alla realizzazione degli interventi di manutenzione della vegetazione sponale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto di asportazione del materiale litoide demaniale d'alveo; detto materiale litoide

demaniale proveniente dagli scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;

- le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è fatto assoluto divieto di:
 - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca del presente nulla osta, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- il nulla osta è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori:

Dott. For. Roberto Cagna

Dott. For. Flavio Bakovic

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo